



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQA IV

Prot. n.

Modifica al decreto 27 maggio 2015 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., in Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'articolo 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;



VISTO il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 133 del 11 giugno 2015 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, Via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

VISTA la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 23 ottobre 2017, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Chimiclab S.r.l.;

CONSIDERATO che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

CONSIDERATO che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

CONSIDERATO che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

RITENUTA la necessità di variare la denominazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l.

## DECRETA

### Art. 1

La denominazione del Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l. è modificata in: Chimiclab S.r.l.

### Art. 2

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Chimiclab S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (>0,05 g acido acetico/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015



Biossido di zolfo	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Lisozima	OIV MA-AS315-14 R 2007
Metanolo (>0,05 ml/100ml di alcol anidro)	OIV-MA-AS312-03A R2015
Titolo alcolometrico volumico (<17%)	OIV-MA-AS312-01A-4C R2009
Ocratossina A	UNI EN 14133 : 2009
Acido sorbico (> 1 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9700-1,0000 D20/20)	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Solfati (> 0,0186 mg/l)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Zuccheri riduttori (> 0,048 g/l)	OIV-MA-AS311-01A R2009

#### Art. 3

L'autorizzazione ha validità fino al 9 maggio 2019 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

#### Art. 4

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chimiclub S.r.l., perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di AccREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

#### Art. 5

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì

IL DIRIGENTE  
Luigi Polizzi  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

G.N.D.